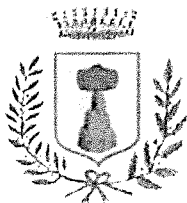


SI PRECISA CHE LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE MEDIANTE PEC O
CONSEGNA A MANO ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 17 LUGLIO 2026, ORE 12,00 AL
PROTOCOLLO DEL COMUNE DI MONTEFIASCONE.
CORDIALI SALUTI

COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO PROV. (VT)
03 LUG 2026
PROT. N. <u>485.04</u>



Comune di Montefiascone

Provincia di Viterbo

ENTE CAPOFILA DEL DISTRETTO VT/1

[Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano].

AVVISO PUBBLICO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI INTERESSATI A PARTECIPARE AI SERVIZI VACANZA IN FAVORE DI MINORI CON DISABILITÀ

ANNO 2026

IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. Lazio n. 168 del 26/03/2026

Recepite:

- la D.G.R. 19 dicembre 2024, n. 1121 recante: *"Nuova disciplina per l'organizzazione e realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all'art. 29, della L.R. 11/2016"*;
- la Deliberazione Giunta n. 168 del 26/03/2026 ad oggetto: *"Disciplina del servizio per la vacanza destinato ai minori con disabilità di cui all'art. 29 della l.r. 11/2016. Integrazione alla deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2024, n.1121"*;

Considerato che con Deliberazione di Giunta n.168 del 26/03/2026 la Regione Lazio ha assegnato al Distretto VT/1 la somma di € 7.427,00 per le spese relative ai soggiorni estivi per minori con disabilità;

Preso atto delle disposizioni generali dell'Allegato A, alla DGR 1121/2024, ove non diversamente specificato, si applicano anche ai servizi vacanza in favore dei minori con disabilità e si inquadrano nella più ampia cornice normativa di riferimento, nazionale e regionale:

- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2006), ratificata con L. 18/2009 – artt. 7 (bambini con disabilità) e 30 (partecipazione alla vita culturale, ricreativa, al tempo libero e allo sport);
- Legge n. 104/1992 – art. 8, comma 1, lett. l): promozione di vacanze e attività sportive in favore delle persone handicappate;
- Legge n. 328/2000 – art. 22, comma 4: prestazioni sociali agevolate a favore di persone con disabilità;
- L.R. Lazio n. 11/2016 – art. 29, commi 1 e 2, lett. a) e b): servizi vacanza
- L.R. Lazio n. 10 / 2022 – Norme per la promozione, tutela e valorizzazione dei diritti delle persone con disabilità;
- D.lgs. n. 62/2024 – Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Richiamati:

- la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 7 del 12.12 2025 con la quale è stata approvata la Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali, sottoscritta dai Sindaci del Distretto VT/1 in data 06/06/2025;
- la Determinazione del Responsabile Settore 4° - Servizi Sociali Pubblica Istruzione - n. 418 del 19/03/2026 ad oggetto: *"D.G.R. n. 1121/2024. Servizi vacanza in favore delle persone con disabilità' e con disagio psichico - art. 29, L.R. 11/2016. Appr. avviso pubblico e mod. domanda per individuazione degli utenti interessati. Anno 2026"*;
- gli esiti dei confronti di integrazione sociosanitaria tra la ASL VT e i Distretti sociali dell'ambito di Viterbo con i quali sono state concordate e definite le modalità di realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico, nelle more della sottoscrizione del relativo accordo di programma e addendum;

Considerato che si intende procedere all'individuazione dell'utenza da ammettere alla successiva valutazione dell'UVMD, al fine di costituire un elenco degli ammessi ai soggiorni estivi per minori con disabilità del medesimo Distretto;

Dato atto che in fase di presentazione della domanda, il richiedente dovrà specificare la modalità di soggiorno scelta, tra quelle previste nell'allegato "A" alla DGR Lazio n. 168 del 26.03.2026, come da modello di domanda allegato al presente Avviso;

Considerato che il rapporto operatori/utenti e la suddivisione in gruppi dei partecipanti saranno determinati dall'UVMD, tenendo conto del progetto riabilitativo individuale e/o del piano assistenziale individualizzato;

Vista la Determinazione n. del del Comune di Montefiascone, in qualità di Capofila del Distretto VT/1, relativa all'approvazione del presente Avviso pubblico e dei relativi allegati;

SI RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'individuazione degli utenti interessati a partecipare ai soggiorni estivi per minori con disabilità – anno 2026.

ART. 1 – Finalità e destinatari del servizio

Secondo quanto previsto all'art. 1 della DGR 1121/2024, la finalità del servizio è quella di *"valorizzare, oltre alla importante componente terapeutica riabilitativa, anche l'aspetto del tempo libero della persona favorendone, attraverso esperienze in contesti diversi e stimolanti, il benessere, l'integrazione sociale, lo sviluppo di capacità adattive, la crescita relazionale e l'autonomia riducendo, al tempo stesso, il rapporto di stretta dipendenza dal nucleo familiare e dalla struttura e/o altro servizio fruito. Il servizio per la vacanza si inquadra, in integrazione con gli altri interventi assistenziali, nel più ampio progetto individuale di presa in carico unitaria della persona e valutazione multidimensionale del bisogno, facilita il raggiungimento degli obiettivi generali del Piano individuale, di cui il progetto terapeutico/riabilitativo è parte essenziale, potenziandone l'efficacia."*

In aggiunta alle finalità generali indicate al paragrafo 1 dell'Allegato A alla DGR 1121/2024, il servizio vacanza rivolto ai minori con disabilità persegue i seguenti obiettivi specifici, connessi alla fase evolutiva:

- sviluppo delle autonomie personali e delle competenze adattive in contesti non familiari e non terapeutici;
- promozione dell'inclusione con i pari non in condizione di disabilità, mediante la partecipazione a servizi ordinari (centri ricreativi, colonie, campus sportivi). Le pari opportunità devono essere garantite attraverso l'impiego degli accorgimenti adeguati alle necessità di sostegno del minore e rispondenti agli "accomodamenti ragionevoli";
- continuazione, in contesto esperienziale diverso, degli obiettivi terapeutici/riabilitativi del Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) o del Progetto di Vita Individuale Personalizzato e Partecipato di cui al D.Lgs. 62/2024;
- sostegno alla famiglia come contesto di cura primario, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità grave (art. 3, comma 3, L. 104/92) e gravissima e di minori con doppia diagnosi;
- sollievo in termini di "alleggerimento temporaneo" dell'impegno assistenziale e di cura familiare, ed "emotivo";
- prevenzione dell'isolamento sociale nei periodi di sospensione delle attività scolastiche e dei servizi diurni.

I destinatari del servizio sono i minori con disabilità (**dai 0 ai 17 anni di età**), residenti in uno dei Comuni del Distretto sociale VT/1, in possesso del verbale ex Legge 104/1992 ai sensi del comma 1, o del comma 3 (connotazione di gravità) dell'art. 3 della Legge.

I destinatari dovranno essere in carico, da almeno 6 mesi, ai servizi socio sanitari, salvo un termine minore valutato congruo dai servizi sociosanitari stessi – UVMD- per la rispondenza della progettualità del servizio per la vacanza agli obiettivi terapeutici/riabilitativi e di inclusione.

Sono incluse anche le persone con disabilità che già usufruiscono di servizi in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale, nonché i minori con disagio psichico in carico ai servizi di Neuropsichiatria infantile.

ART. 2 – Durata e tipologie organizzative del servizio

In considerazione della rilevanza della fascia d'età per la progettazione del servizio vacanza, sempre nel rispetto della libera scelta del minore e della famiglia o di chi esercita la responsabilità genitoriale, si individua la seguente articolazione operativa:

0 – 5 anni (prima infanzia) NPI/Servizi di Riabilitazione territoriale. Progettualità prevalentemente individuale o multifamiliare. Priorità al sollievo familiare.

6 – 13 anni (età scolare) TSMREE/NPI (in possibile raccordo con l'istituzione scolastica di riferimento). Valutata, sempre, la specificità delle singole situazioni favorire la composizione omogenea dei gruppi, per età e livello di autonomia. Promuovere, l'integrazione con i CRE inclusivi.

14 – 17 anni (adolescenza) TSMREE. Valorizzare l'autodeterminazione e le scelte del minore, in stretto raccordo con il progetto riabilitativo. Valutare, sempre, la partecipazione anche ai servizi ordinari per adolescenti con supporto dedicato

Le tipologie organizzative previste dal paragrafo 5.2 dell'Allegato A alla DGR 1121/2024, che declinano l'offerta territoriale del servizio vacanza in favore delle persone con disabilità secondo il nuovo modello di approccio e governance definito, nel rispetto della libertà di scelta della persona con disabilità e della famiglia o di chi rappresenta il minore, trovano completa applicazione anche con riferimento ai minori con disabilità con le seguenti specificazioni e integrazioni.

a) Servizio Vacanza Breve Assistito (punto 4.1 della D.G.R n. 168/2026):

- gite di una sola giornata, senza pernottamento ma comprensive del pasto, per partecipare ad eventi artistici, culturali, sportivi, per conoscere itinerari e luoghi di particolare interesse dal punto di vista artistico/naturalistico, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza necessarie.
- weekend, con uno o due pernottamenti, in località di interesse turistico e/o culturale. È possibile che il servizio per la vacanza breve si realizzi con tappe in più località, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza.

Con riferimento alle persone con disabilità gravissime, con bisogni complessi, per favorire l'adattamento al contesto di realizzazione dei servizi per la vacanza e conseguire, in modo efficace, gli obiettivi propri dell'intervento, è raccomandata secondo i desideri della persona e quanto indicato nel progetto individualizzato, la fruizione in continuità.

Per i minori si raccomanda:

- composizione del gruppo tendenzialmente omogenea per fascia d'età;
- preferenza per mete ad elevato stimolo sensoriale e naturalistico (parchi naturali, fattorie didattiche, musei interattivi, spiagge attrezzate
- sinergia, ove possibile, su richiesta della famiglia o di chi esercita la responsabilità genitoriale, con le associazioni sportive e culturali del territorio per lo svolgimento di alcune attività ricreative, ai sensi dell'indicazione generale per i servizi vacanza rivolti all'età evolutiva di cui all' art. 29, comma 2, lett. a), L.R. 11/2016.

b) Servizio Vacanza di Gruppo Tradizionale Assistito (punto 4.2 della D.G.R n. 168/2026):

Il servizio per la vacanza di gruppo tradizionale è la tipologia organizzativa che meglio interpreta le finalità inclusive e socializzanti del servizio previste dalla legge regionale 11/2016 sempre in sintonia con quanto previsto nel progetto individualizzato.

Il gruppo dei partecipanti deve essere, il più possibile omogeneo, tenendo conto dell'età, del grado di autonomia, dei desideri, degli interessi e delle attitudini personali dei singoli partecipanti. Dovrà essere tendenzialmente preservata la composizione di gruppi già strutturati per specifici contesti; ciò favorirà, grazie anche al rapporto consolidato con gli operatori, la continuità delle attività e la verifica diretta degli esiti assistenziali in contesti diversi da quelli abituali. Tale tipologia organizzativa del servizio per la vacanza, realizzata in strutture ricettive accessibili alle persone con disabilità (alberghi, agriturismi, villaggi, residence, case vacanza), secondo la normativa vigente, prevede l'accompagnamento e l'assistenza da parte di operatori qualificati.

Gli utenti destinatari di contributi da parte dei servizi socio sanitari per interventi di assistenza domiciliare alla persona (DGR 223/2016 e s.m.i. - modalità indiretta), durante il periodo del servizio per la vacanza, riceveranno le prestazioni di assistenza, secondo la progettualità individuale, dagli operatori individuati, per tutto il gruppo partecipante, dal soggetto gestore del servizio stesso.

- il gruppo non può essere composto da più di 12 minori;
- la struttura ospitante deve possedere specifici requisiti aggiuntivi come specificato nel presente Avviso;
- è raccomandata la presenza, nell'equipe, almeno di un Educatore Professionale specializzato in età evolutiva o di un Terapista della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva (TNPEE).

c) Servizio Vacanza Inclusivo nei CRE (punto 4.3 - D.G.R. n. 168/2026)

Tipologia specifica per i minori, non prevista nell'Allegato A alla DGR 1121/2024. Il servizio, quale ulteriore opportunità di scelta, si realizza, sempre previa valutazione dei competenti servizi per le finalità terapeutiche/riabilitative, mediante la partecipazione del minore con disabilità a un Centro Ricreativo Estivo (CRE) ordinario, con l'affiancamento di un operatore dedicato impiegato nelle funzioni di assistenza.

d) Servizio Vacanza Individuale Assistito (punto 4.4 - D.G.R. n. 168/2026)

I servizi per la vacanza in forma individuale per persone con disabilità sono percorsi personalizzati progettati sulla base dei bisogni, delle capacità e degli interessi della singola persona. Prevedono il supporto di operatori qualificati e mirano a favorire il benessere, l'inclusione sociale, lo sviluppo delle autonomie personali e la partecipazione ad attività ricreative, culturali e relazionali, in un contesto sicuro e adeguato

e) Servizio Vacanza Multifamiliare Assistito (punto 4.5 - D.G.R. n. 168/2026)

Il servizio per la vacanza multifamiliare assistito è attuabile, in via sperimentale, e sulla base della programmazione finanziaria delle risorse eventualmente disponibili per questa specifica tipologia organizzativa.

Un modello sperimentale, innovativo, che valorizzando il ruolo delle associazioni di familiari, la rete di prossimità e le iniziative di auto mutuo aiuto, consente di realizzare occasioni di socializzazione e svago per le persone con disabilità, di condivisione dei momenti di sollievo e confronto per le famiglie e di cogestione del bisogno assistenziale da parte dell'operatore/degli operatori professionale/i presenti per tutto il periodo interessato.

Il servizio può realizzarsi in appartamenti o strutture alloggiate che consentano una breve esperienza di coabitazione e di esercizio delle autonomie personali.

I servizi sociali e/o sanitari che hanno in carico l'utente e che lo seguono regolarmente esprimono un parere preliminare, da allegare alla richiesta, sulla necessità che la persona con disabilità fruisca del servizio per la vacanza nella modalità organizzativa specificata.

In caso di richiesta di soggiorno ai sensi dell'art. 2 lettere d), e) della D.G.R n. 1121/2024, oltre al parere preliminare la richiesta dovrà contenere un progetto dettagliato che sarà oggetto di valutazione dell'UVMD.

L'operatore professionale che assiste e accompagna l'utente/gli utenti dovrà attenersi al progetto valutato dall'UVMD, essendo responsabile della sua corretta attuazione. Il risultato di tali attività sarà verificato dal responsabile terapeutico e dal case manager del PAI, attraverso l'avvenuto raggiungimento o meno degli obiettivi previsti nel progetto. La presenza dell'operatore professionale assicurerà oltre alle prestazioni di assistenza necessarie anche il sollievo alla famiglia nel caso in cui la stessa partecipi.

Con riferimento al costo dell'operatore di assistenza, si specifica che:

- 1) per gli utenti in assistenza indiretta, la famiglia può utilizzare l'operatore contrattualizzato, mantenendo il diritto al contributo erogato dal distretto socio sanitario;
- 2) nel caso in cui ci si avvalga, per le prestazioni di assistenza, di personale professionale individuato dalla ASL, i relativi oneri sono a carico del SSR;

3) nei casi in cui l'operatore non è conosciuto dai servizi e non è remunerato con fondi pubblici, se è qualificato, l'UVMD può autorizzarlo ed assumerne la spesa; se non è qualificato, o con qualifica non idonea, il costo resta a carico della famiglia;

4) nel caso di compresenza, nel periodo del servizio, sia dell'assistente personale di fiducia che dell'operatore individuato dalla ASL, è rimborsato solamente il costo di un operatore. In fase di presentazione della domanda, il richiedente dovrà scegliere una sola tipologia di soggiorno estivo tra quelle sopra elencate e descritte, indicandolo sullo specifico modulo (Modulo di domanda) e compilando gli eventuali dati richiesti.

ART. 3 – Livello assistenziale (art. 5.3 – D.G.R. n. 1121/2024 e art. 6 - D.G.R. n. 168/2026)

Il livello assistenziale sarà stabilito in sede di UVMD, secondo criteri di appropriatezza e congruità.

Il rapporto operatore/utente rispetto a quattro livelli assistenziali, riportato di seguito, è riferito all'intera equipe e non è, quindi, da intendersi come rapporto da assicurare nell'arco delle 24H:

- Livello assistenziale basso: Rapporto operatore / utente 1:3: Minori autonomi nella cura personale, in grado di comunicare efficacemente. Applicabile principalmente ai minori in condizioni di disabilità fisica lieve o sensoriale compensata
- Livello assistenziale medio: Rapporto operatore / utente 1:2: Minori parzialmente autonomi o con difficoltà comunicative moderate. Minori in condizione di disabilità intellettiva lieve-media, DSA con comunicazione funzionale
- Livello assistenziale alto: Rapporto operatore / utente 1:1: Minori con significativa dipendenza assistenziale o con comunicazione molto limitata. Condizione di disabilità intellettiva grave, pluridisabilità
- Livello assistenziale altissimo: Rapporto operatore / utente 2:1: Minori non autonomi, con bisogni assistenziali complessi o comportamenti a rischio. Condizione di disabilità gravissima, patologie neuromuscolari severe, disturbi gravi del comportamento

ART. 4 – Strutture e luoghi di realizzazione del servizio (art. 5.4 – D.G.R.n. 1121/2024 e art. 5 - D.G.R. n.168/2026)

I servizi per la vacanza dovranno svolgersi nello Stato italiano.

Le strutture ricettive (alberghi, villaggi, agriturismi, residence, ecc.), devono essere ubicate in località (marine, montane, collinari, lacuali o altro) distanti, di norma, non oltre 400 km dal luogo di partenza, turisticamente attrezzate accessibili ed adeguate alle esigenze dei partecipanti, con particolare riguardo alle persone con una disabilità grave e/o complessa.

Le abitazioni private, se adibite saltuariamente a fini ricettivi, potranno essere considerate sede di realizzazione dei servizi per la vacanza, purché rispondenti alle esigenze della persona e comunque in grado di fatturare i costi relativi.

In aggiunta ai requisiti generali indicati dalla DGR 1121/2024, le strutture ricettive che accolgono minori con disabilità devono possedere i seguenti requisiti specifici:

- essere in regola con le normative nazionali e regionali in materia di sicurezza e accoglienza di minori (autorizzazioni prefettizie ove richieste);
- assenza totale di barriere architettoniche e senso-percettive in tutti gli spazi e completa fruibilità degli stessi;
- disponibilità e fruibilità di spazi dedicati ad attività educative e ludico-riabilitative (sala giochi, area all'aperto);
- personale della struttura ricettiva formato sulle procedure di primo soccorso e con esperienza nell'accoglienza di persone in condizione di disabilità;
- presenza di un presidio medico o di un medico reperibile entro 30 minuti dalla struttura;
- per le strutture marine: spiaggia attrezzata accessibile e fruibile (es. sedie job, carrozzine mare, scivoli di accesso al mare, personale di assistenza, bar, ristoranti, cabine, docce, area giochi, ecc.);
- per le strutture con piscina: assenza di barriere e disponibilità di sollevatori o ausili per l'accesso all'acqua.

ART. 5 – Graduatoria del contributo di compartecipazione regionale (art. 9 – DGR 1121/2024 e art. 7 DGR 168/2026)

L'entità del contributo di compartecipazione regionale è riconosciuta in base all'ISEE sociosanitario della persona con disabilità.

Alla domanda dovrà essere allegata la DSU - ISEE in corso di validità, in caso di mancata presentazione, sarà applicata la fascia più bassa del contributo di compartecipazione.

Di seguito, la tabella riepilogativa delle fasce ISEE sociosanitario sulla base delle quali determinare la percentuale di compartecipazione regionale, per ciascuna delle tipologie del servizio:

VALORE ISEE	PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE
< 13.000 euro	100% del massimale
13.000 euro - 24.000 euro	90%del massimale
24.000 euro - 35.000 euro	80% del massimale
35.000 euro - 47.000 euro	70% del massimale
47.000 euro - 60.000 euro	60% del massimale
> 60.000 euro	50% del massimale

Ai fini del riconoscimento del rimborso, si specifica che:

- non può essere riconosciuta una spesa di importo superiore al limite massimo indicato dalla D.G.R. 168/2026 come contributo forfettario giornaliero per utente;
- le spese inerenti al servizio per la vacanza devono essere, prioritariamente, documentate con fattura (solo occasionalmente scontrino/ricevuta fiscale, per importi contenuti) intestata all'utente;
- la rendicontazione delle spese va effettuata in relazione alla spesa giornaliera sostenuta nel corso della durata del servizio per la vacanza;
- le spese devono essere congrue al servizio per la vacanza, prioritariamente destinate al vitto, alloggio e trasporto, quest'ultimo può essere giustificato con biglietti per autobus (da produrre), ricevute acquisto carburanti (le stesse devono contenere la ragione sociale, il timbro e la firma del gestore, la data e l'importo) e, per entità contenute, a spese accessorie es. biglietti di ingresso ad eventi (da produrre) ecc.

L'utente beneficiario deve richiedere alla struttura recettiva la fattura relativa all'importo versato iva inclusa. Nella fattura intestata a suo nome deve essere indicato distintamente anche l'importo relativo alle spese di vitto, alloggio, trasporto, assicurazione dell'operatore.

I contributi saranno erogati agli utenti richiedenti per intero, oppure in caso di insufficienza dei fondi in misura proporzionale sino all'esaurimento dei fondi disponibili.

ART. 6 – Modalità di presentazione delle Domande

Le domande di ammissione dovranno pervenire al Comune di residenza che, a seguito di verifica sulla correttezza della documentazione inviata e del possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, provvederà a trasmetterle all'Ufficio di Piano presso il Comune di Montefiascone. Successivamente l'UVMD, procederà alla valutazione delle istanze e alla definizione della graduatoria degli ammessi e del numero di operatori in rapporto agli utenti.

ART. 7 – Costituzione dell'elenco degli ammessi al beneficio

L'UVMD provvederà alla costituzione di un elenco distrettuale degli ammessi in base alla valutazione multidimensionale effettuata da professionisti sociali e sanitari.

L'elenco elaborato dalla suddetta UVMD sarà poi pubblicato sul sito del Comune Capofila del Distretto VT/1 <https://www.comune.montefiascone.vt.it/>.

ART. 8 – Rinuncia da parte del richiedente

La rinuncia al soggiorno deve essere comunicata per iscritto e tempestivamente dal richiedente ed inviata all' Ufficio Servizi Sociali del Distretto VT/1.

Le rinunce tardive costituiranno motivo di esclusione ai soggiorni futuri, ad eccezione dei casi di gravi e comprovati impedimenti (gravi problemi di salute, lutti, ecc.)

ART. 9 – Motivi di esclusione

Saranno escluse le domande:

- non compilate correttamente ed in ogni parte;
- carenti degli allegati richiesti;
- carenti del protocollo della DSU rilasciato da INPS;

ART. 10– Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di ammissione, che avrà valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà pervenire al Comune di residenza ed essere compilata su apposito modulo allegato al presente Avviso.

La domanda può essere presentata direttamente dall'utente/genitore/caregiver/ADS/Tutore, oppure su proposta dei servizi sociali o sanitari territoriali, inclusi i Centri di Salute Mentale (CSM), nell'ambito del progetto individualizzato della persona.

Il modulo di domanda sarà anche disponibile presso:

- l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza
- il sito istituzionale del Comune di Montefiascone, Ente Capofila del Distretto sociale VT/1
- il sito istituzionale del Distretto Sociale VT/1
- Il PUA Asl distrettuale

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, al protocollo del Comune di residenza entro e non oltre **le ore 13.00 del giorno 10/07/2026** secondo le seguenti modalità:

- consegnata a mano;
- tramite invio PEC all'indirizzo PEC del Comune di residenza recante nell'oggetto del messaggio la dicitura "DOMANDA DI AMMISSIONE SOGGIORNI ESTIVI MINORI D.G.R. LAZIO n.168/2026 – Distretto Sociale VT/1"

Ai fini dell'ammissione al beneficio farà fede la data e l'ora di registrazione della domanda al protocollo generale del Comune Capofila: non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito.

Alla domanda, compilata e firmata, dovranno essere allegati i documenti di seguito elencati:

- 1) Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del beneficiario e del richiedente;
- 2) Certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista del S.S.N. circa l'idoneità dell'utente alla partecipazione al soggiorno estivo (vedi nota esplicativa alla domanda di ammissione). La stessa potrà essere presentata all'atto dell'UVMD;
- 3) Copia del verbale di riconoscimento dell'handicap in condizione di gravità, ai sensi della legge n. 104/92, art. 3, co. 1 e 3;
- 4) Il parere preliminare dei servizi sociali e sanitari, la stessa potrà essere presentata all'atto dell'UVMD;
- 5) il progetto dettagliato, in caso di richiesta di soggiorno ai sensi dell'art. 2 lettere d), e) della D.G.R. 1121/2024
- 6) Attestazione ISEE in corso di validità

Potranno essere effettuati controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la congruità del modello ISEE rispetto allo stato di famiglia.

IL VICARIO DEL IV SETTORE
DEL DISTRETTO VT/1
Dott.ssa Maria Grazia Fumarola

**RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI SERVIZI VACANZA IN FAVORE DI MINORI CON DISABILITÀ
ANNO 2026
IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. LAZIO n. 168 del 26/03/2026**

Spett.le COMUNE DI

.....
.....

(Da compilare da parte del Genitore/ Caregiver/ADS/Tutore della persona con disabilità)

Il/la sottoscritto/a (cognome)..... (nome)..... residente in
(Comune)..... ProvVia
..... CAP.....tel.....cell.....e-
mail

In qualità di Genitore/Caregiver/ADS/Tutore di:

(Generalità della persona con disabilità)

Cognome.....Nome..... Data e luogo di nascita
..... rapporto di parentela
residente in (Comune)..... Prov.Via CAP
.....

DIAGNOSI (come riportato da verbale invalidità)
.....

AUSILIO DI CARROZZELLA SI NO

CHIEDE

che la persona con disabilità sopra indicata possa essere ammessa alla partecipazione ai servizi di vacanza per minori con disabilità – anno 2026, e sceglie una tra le seguenti modalità (art. 2 dell'Avviso pubblico):

a) Servizio Vacanza Breve Assistito (punto 4.1 della D.G.R n. 168/2026):

- gite di una sola giornata, senza pernottamento ma comprensive del pasto, per partecipare ad eventi artistici, culturali, sportivi, per conoscere itinerari e luoghi di particolare interesse dal punto di vista artistico/naturalistico, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza necessarie – Contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: fino a € 35,00 per minore per giornata;
- weekend, con uno o due pernottamenti, in località di interesse turistico e/o culturale. È possibile che il servizio per la vacanza breve si realizzi con tappe in più località, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza.

b) Servizio Vacanza di Gruppo Tradizionale Assistito (punto 4.2 della D.G.R n. 168/2026):

Il servizio per la vacanza di gruppo tradizionale è la tipologia organizzativa che meglio interpreta le finalità inclusive e socializzanti del servizio previste dalla legge regionale 11/2016 sempre in sintonia con quanto previsto nel progetto individualizzato.

Il gruppo dei partecipanti deve essere, il più possibile omogeneo, tenendo conto dell'età, del grado di autonomia, dei desideri, degli interessi e delle attitudini personali dei singoli partecipanti. Dovrà essere tendenzialmente preservata la composizione di gruppi già strutturati per specifici contesti; ciò favorirà, grazie anche al rapporto consolidato con gli operatori, la continuità delle attività e la verifica diretta degli esiti assistenziali in contesti diversi da quelli abituali. Tale tipologia organizzativa del servizio per la vacanza, realizzata in strutture ricettive accessibili alle persone con disabilità (alberghi, agriturismi, villaggi, residence, case vacanza), secondo la normativa vigente, prevede l'accompagnamento e l'assistenza da parte di operatori qualificati.

Gli utenti destinatari di contributi da parte dei servizi socio sanitari per interventi di assistenza domiciliare alla persona (DGR 223/2016 e s.m.i. - modalità indiretta), durante il periodo del servizio per la vacanza, riceveranno le prestazioni di assistenza, secondo la progettualità individuale, dagli operatori individuati, per tutto il gruppo partecipante, dal soggetto gestore del servizio stesso.

Esclusivamente per gli utenti in trattamento in (selezionare una delle seguenti tipologia):

- regime residenziale presso **strutture socio sanitarie accreditate al SSR**
- regime semi residenziale presso **strutture socio-sanitarie accreditate al SSR**
- servizi residenziali in strutture socio assistenziali, autorizzate ai sensi della L.R. 41/2003 e rispondenti ai requisiti di cui alla DGR 1305/2004
- servizi semi residenziali in strutture socio assistenziali, autorizzate ai sensi della L.R. 41/2003 e rispondenti ai requisiti di cui alla DGR 1305/2004

Indicare il nominativo della struttura e gli estremi dell'accreditamento al SSR o al distretto sociosanitario:

c) Servizio Vacanza Inclusivo nei CRE (punto 4.3 - D.G.R. n. 168/2026)

Tipologia specifica per i minori, non prevista nell'Allegato A alla DGR 1121/2024. Il servizio, quale ulteriore opportunità di scelta, si realizza, sempre previa valutazione dei competenti servizi per le finalità terapeutiche/riabilitative, mediante la partecipazione del minore con disabilità a un Centro Ricreativo Estivo (CRE) ordinario, con l'affiancamento di un operatore dedicato impiegato nelle funzioni di assistenza.

d) Servizio Vacanza Individuale Assistito (punto 4.4 - D.G.R. n. 168/2026)

I servizi per la vacanza in forma individuale per persone con disabilità sono percorsi personalizzati progettati sulla base dei bisogni, delle capacità e degli interessi della singola persona. Prevedono il supporto di operatori qualificati e mirano a favorire il benessere, l'inclusione sociale, lo sviluppo delle autonomie personali e la partecipazione ad attività ricreative, culturali e relazionali, in un contesto sicuro e adeguato

e) Servizio Vacanza Multifamiliare Assistito (punto 4.5 - D.G.R. n. 168/2026)

Il servizio per la vacanza multifamiliare assistito è attuabile, in via sperimentale, e sulla base della programmazione finanziaria delle risorse eventualmente disponibili per questa specifica tipologia organizzativa.

Un modello sperimentale, innovativo, che valorizzando il ruolo delle associazioni di familiari, la rete di prossimità e le iniziative di auto mutuo aiuto, consente di realizzare occasioni di socializzazione e svago per le persone con disabilità, di condivisione dei momenti di sollievo e confronto per le famiglie e di cogestione del bisogno assistenziale da parte dell'operatore/degli operatori professionale/i presenti per tutto il periodo interessato.

Il servizio può realizzarsi in appartamenti o strutture alloggiative che consentano una breve esperienza di coabitazione e di esercizio delle autonomie personali.

La mancata selezione di una tipologia o la selezione di più di una tipologia di servizio comporta l'esclusione della domanda di ammissione al servizio di cui trattasi.

A TAL FINE

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

che la persona per la quale si richiede l'ammissione in graduatoria:

- è residente in uno dei Comuni del Distretto VT/1;
- ha un'età compresa tra 0 - 17 anni
-

selezionare uno a scelta tra	
	è in carico ai servizi socio-sanitari da almeno 6 mesi
	è in carico ai servizi socio-sanitari da meno di 6 mesi, ma il servizio di vacanza è stato valutato congruo rispetto alla progettualità (<u>allegare dichiarazione dell'UVMD</u>)

- è compatibile con i criteri dei soggiorni (vita in comune, attività all'aperto e al mare, ecc.), riscontrabile mediante certificato del Medico di Medicina Generale o Medico Specialista del S.S.N., allegato alla domanda;
- ha prodotto la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) utile ai fini dell'ISEE sociosanitario per l'annualità 2026
- di essere consapevole che i contributi saranno erogati in ordine di graduatoria sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Qualora la persona con disabilità sia in possesso dell'attestazione ISEE sociosanitario in corso di validità per il 2026 al momento della presentazione della domanda, si chiede di indicare il valore: € _____

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

1. Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del beneficiario e del richiedente;
2. Certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista del S.S.N. circa l'idoneità dell'utente alla partecipazione al soggiorno estivo (vedi nota esplicativa alla domanda di ammissione);
3. Copia del verbale di riconoscimento dell'handicap in condizione di gravità, ai sensi della legge n. 104/92, art. 3, co. 1 e 3;
4. il parere preliminare dei servizi sociali e/o sanitari
5. il progetto dettagliato, in caso di richiesta di soggiorno ai sensi dell'art. 2 lettere a), c), d), e) dell'Avviso Pubblico e sopra riportati;
6. Attestazione ISEE 2026.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole e di accettare che i dati conferiti con la presente domanda saranno trattati da personale incaricato dal Consorzio Valle del Tevere, e/o trasferiti a terzi, per le sole finalità connesse alla procedura in argomento, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679.

Luogo e Data

Firma del genitore/tutore

.....

NOTA ESPLICATIVA PER LA CERTIFICAZIONE MEDICA

I richiedenti dovranno produrre una certificazione aggiornata, rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista del S.S.N., che attesti che l'utente:

1. non presenti patologie croniche od acute per cui necessiti di assistenza medica e/o infermieristica;
2. non presenti eventuali allergie a farmaci e/o ad altre sostanze;
3. non presenti intolleranze alimentari, o qualora presenti, indicare le precauzioni da adottare sul piano dietetico o in altri ambiti;
4. non presenti eventuali controindicazioni di salute al soggiorno;
5. si adatti alla vita di comunità;
6. non sia nelle condizioni di recare danno a sé stesso, agli altri e alle strutture.

LA SUDETTA CERTIFICAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA ALLA DOMANDA.

Coloro che assumono farmaci, di qualsiasi tipo, anche in modo occasionale, dovranno portarne con sé la quantità necessaria al periodo del soggiorno, insieme alla **PRESCRIZIONE MEDICA ORIGINALE DEI MEDESIMI FARMACI CON L'INDICAZIONE DEL DOSAGGIO ESATTO E DELLA MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE**, a firma del medico curante, e dovranno consegnarla al momento della partenza.

Il giorno della partenza, è inoltre necessario portare le copie di:

- documento di identità in corso di validità;
- libretto sanitario;
- esenzione ticket;
- una nota con tutti i recapiti telefonici dei familiari, cellulari compresi.

Coloro che lo desiderano potranno allegare un elenco degli effetti personali per evitare problemi riguardo ad eventuali smarrimenti durante il soggiorno.

Questo promemoria non deve essere riconsegnato ma deve rimanere agli utenti